

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARPINELLI, CAPONI, DE GUIDI, ERROI,
SEMENZATO, ASCIUTTI e RONCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per
il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione riguarda il rifinanziamento della legge, approvata dieci anni fa, e che prevedeva un piano finanziario di interventi per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

Lo sforzo allora fatto per preservare il grandioso patrimonio storico, artistico e ambientale rischia di essere vano se non si completano una serie di interventi di consolidamento, di manutenzione e di valorizzazione della Rupe e del Colle,

per i quali sono stati accantonati appositi stanziamenti nei fondi globali della Tabella B della legge finanziaria per il 1997.

Il disegno di legge si compone di due articoli: all'articolo 1, oltre al rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, è previsto che il Ministero dei lavori pubblici e quello per i beni culturali e ambientali, la regione Umbria e i due comuni interessati pervengano ad un'intesa per definire gli interventi da attuare; all'articolo 2, è prevista la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È autorizzato un contributo straordinario di lire 90 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, per il rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, ai fini del definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, finalizzando una quota di lire 22 miliardi annui per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge e una quota di lire 8 miliardi annui per gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge medesima.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la regione Umbria e i comuni di Orvieto e Todi sottoscrivono apposito protocollo di intesa per individuare e definire la proposta di programma degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 545.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90 miliardi nel triennio 1997-1999, in ragione di lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1997 del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

